

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 22/07/2002
E modificato con deliberazioni: n. 04 del 21/02/2005
n. 39 del 16/09/2009
n. 03 del 21/03/2011
n. 43 del 28/12/2011

COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Consiglieri Comunali

1 - L'elezione dei Consiglieri Comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco. Ogni lista di candidati alla carica di Consigliere comunale comprenderà un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore a 3/4 (tre quarti). Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista medesima.

2 - I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

3 - Essi durano in carica fino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 2

Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano

1 - La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. Per la circostanza il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco neo-eletto.

2 - E' Consigliere anziano colui che ha riportato il maggior numero di voti, sommando i voti di lista a quelli di preferenza, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco.

3 - L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

ART. 3

Primi adempimenti del Consiglio

1 - Nella sua prima seduta, il Consiglio Comunale procede, subito dopo la convalida degli eletti, alla presa d'atto del giuramento del Sindaco, della nomina degli Assessori e del Vice-Sindaco, nonché discute ed approva in apposito documento le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

GRUPPI CONSILIARI

ART. 4 Composizione

- 1 - I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista.
- 2 - I Consiglieri, che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, nei 10 (dieci) giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo.
- 3 - I Consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
- 4 - I Consiglieri che intendono aderire o dar vita ad un diverso Gruppo, debbono darne immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.

ART. 5 Costituzione

- 1 - Ogni Gruppo Consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta alla Segreteria del Comune comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei 10 (dieci) giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, si procede alla elezione del Capogruppo.
- 2 - Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

ART. 6 Notizie sulla costituzione

- 1 - Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari e di ogni successiva variazione.

ART. 7 Conferenza dei Capigruppo

- 1 - La conferenza dei Capigruppo, costituiti ai sensi dell'art. 5, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI O TEMPORANEE

ART. 8

Istituzione

1 - Il Consiglio Comunale, una volta insediatosi, ha la facoltà di stabilire le commissioni consiliari permanenti, ciascuna delle quali è formata da cinque consiglieri, tre nominati dalla maggioranza e uno ciascuno nominato da ogni minoranza in maniera da assicurare, in seno a ciascuna, la rappresentanza a tutti i Gruppi presenti in Consiglio.

2 - Ciascuna commissione ha un Presidente eletto nella prima seduta dai componenti stessi. Il Presidente attribuisce ad un membro della commissione le funzioni di Segretario.

3 - Nella prima seduta si provvede inoltre a redigere apposito invito ad Enti, Gruppi, Associazioni, ecc. affinché segnalino, se interessati un proprio referente che sarà invitato, con le modalità previste per i commissari, ai lavori della Commissione, senza diritto di voto.

4 - Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

5 - Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

6 - Il Consiglio può nominare una commissione consiliare di indagine sull'attività dell'Amministrazione, nonché commissioni temporanee con il compito di esaminare o seguire problemi specifici di particolare importanza. Esse sono formate da sei membri eletti con criterio proporzionale. Il Sindaco e gli Assessori non possono farne parte. Alla Commissione di indagine non può opporsi il segreto d'ufficio. La Presidenza spetta alle opposizioni.

7 - In ogni commissione devono, di norma, essere assicurate le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

ART. 9

Costituzione

1 - Ciascun Gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli, ai sensi dell'art. 8. I Capigruppo ne danno immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.

2 - Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.

3 - Le commissioni sono nominate, una volta acquisite le designazioni, con deliberazione consiliare, in maniera da assicurare, in seno a ciascuna, la rappresentanza a tutti i Gruppi presenti in Consiglio.

4 - E' possibile procedere contestualmente alla costituzione della Commissione ed alla nomina dei componenti, ai fini di accelerarne l'attività, qualora i Gruppi abbiano trasmesso alla Segreteria del Comune l'elenco dei propri rappresentanti in seno alla costituenda Commissione.

ART. 10 Notizie sulla costituzione

1 - Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e della designazione del Vice-Presidente di ciascuna di esse.

ART. 11 Insediamento

1 - La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla data della relativa deliberazione consiliare. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco o da suo delegato.

ART. 12 Convocazione

1 - Il Presidente, anche di intesa con il Vice-Presidente, convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2 - La convocazione e l'ordine del giorno sono trasmessi, per conoscenza, al Sindaco.

ART. 13 Funzionamento - Decisioni

1 - Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno 3 commissari, in grado di esprimere, ai sensi del precedente art. 8, un voto pari almeno alla metà più uno dei componenti della commissione stessa.

2 - Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai commissari presenti.

ART. 14 Partecipazione del Sindaco

1 - Il Sindaco non può essere eletto componente delle commissioni. Tuttavia ha facoltà di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2 - Può, infine, chiedere di essere sentito sugli argomenti in discussione.

ART. 15 Segreteria - Verbalizzazione

1 - Il Segretario della Commissione è un membro della Commissione designato dal Presidente. Redige i verbali sommari delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2 - I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

3 - In caso di assenza del Segretario, il Presidente può nominare come supplente un altro membro della Commissione.

ART. 16

Assegnazione compiti

- 1 - Il Sindaco, anche per il tramite di un suo delegato, assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
- 2 - Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni trenta, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
- 3 - Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

ART. 17

Indagini conoscitive

- 1 - Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli Amministratori e dei Dirigenti di Enti e Aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ART. 18

Commissioni di controllo o di garanzia

- 1 - Il Consiglio può procedere alla istituzione di Commissioni speciali di controllo, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun Gruppo consiliare. La Presidenza spetta alla minoranza consiliare.
- 2 - La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
- 3 - Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

ART. 19

Sedute delle Commissioni

- 1 - Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e l'avviso di convocazione, che deve essere consegnato agli interessati cinque giorni prima della seduta, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per garantire la pubblicità delle sedute stesse.
- 2 - La seduta non può mai essere pubblica quando gli argomenti trattano questioni, comportamenti ed apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

ART. 20

Consulte Comunali

- 1 - Ai sensi dello Statuto il Consiglio Comunale può istituire le Consulte approvando il relativo Regolamento d'applicazione in cui devono essere determinate le competenze, la durata ed i poteri. I Componenti le Consulte possono non essere Consiglieri Comunali ed

il loro numero potrà variare a seconda delle determinazioni del Consiglio Comunale. La composizione, comunque, dovrà rispettare il rapporto numerico esistente fra maggioranza e minoranza, salvo diversa decisione consiliare da adottarsi all'unanimità con la presenza, almeno, di un Consigliere di minoranza.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 21 Sedute

- 1 - Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.
- 2 - Il Consiglio Comunale si riunisce di pieno diritto in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione, del Conto Consuntivo, dello Statuto e relative modifiche nonché per l'adozione del P.R.G. e relative varianti ed in seduta straordinaria in tutte le altre occasioni.

ART. 22 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo Messo Comunale che deve farne formale dichiarazione. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo.
 2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia possibile effettuare la consegna a domicilio per assenza del destinatario o dei familiari. In tal caso il messo provvederà a depositare la convocazione presso la cassetta della posta, con invito a ritirare la relativa documentazione presso gli uffici comunali.
 3. I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente capoverso, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dal regolamento.
- 3 bis. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l'ordine del giorno, potrà essere consegnato anche a mezzo posta elettronica certificata – PEC. Nell'ipotesi di consegna a mezzo PEC, il corretto invio della convocazione risulta dal messaggio della ricevuta di accettazione da parte del servizio di posta certificata utilizzato. L'invio dell'avviso di convocazione tramite PEC deve essere proceduta da apposita richiesta scritta del consigliere interessato consegnata all'Ufficio di Segreteria.

4. L'avviso per le sedute ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione, per le sedute straordinarie va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti. L'avviso va consegnato 24 ore prima anche nei casi di seconda convocazione e di aggiornamento, ai Consiglieri, rispettivamente, non intervenuti o che risultino assenti nel momento in cui la seduta di prima convocazione sia stata sciolta.
6. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 6.bis Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, se trattasi di seduta straordinaria, e nei quattro giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione.
7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata in Segreteria, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data di seconda convocazione.

ART. 23

Seduta prima convocazione

1 - Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non partecipano almeno sei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco. Ma alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro Consiglieri, senza computare, anche in questo caso, il Sindaco.

2 - E' inammissibile la presenza in aula dei componenti il Consiglio Comunale che hanno parte direttamente o indirettamente per parenti ed affini fino al quarto grado, in argomenti afferenti loro interessi o interessi loro contrastanti con l'Ente.

3 - In fase di adozione di strumenti urbanistici generali e loro varianti, non si configura a carico dei medesimi componenti alcuna incompatibilità di cui al precedente 2° comma, salvo situazioni particolarmente rilevanti di interessi specifici.

4- I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

5 - I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

ART. 24

Seduta seconda convocazione

1 - E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non è potuta proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.

2 - L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello della prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui all'art. 22, Comma 5.

3 - Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4 - Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 22.

ART. 25

Ordine del giorno

1 - L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e ad un quinto dei Consiglieri assegnati, arrotondato per eccesso all'unità superiore.

2 - Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3 - La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 26

Sedute - Adempimenti preliminari e "consiglio aperto"

1 – Di norma il Sindaco, prima di aprire ufficialmente la seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

2 – Il pubblico presente in sala è autorizzato ad intervenire per la presentazione di richieste, interrogazioni ed altro.

3 – L'avviso di convocazione indica l'orario di apertura del "consiglio aperto" e l'orario di chiusura, che coincide con l'apertura ufficiale della seduta del consiglio.

ART. 27

Mancanza del numero legale

1 - Qualora, dopo l'appello nominale eseguito a cura del Segretario, non sia stato raggiunto il numero legale dei Consiglieri presenti, il Sindaco può differire l'inizio della seduta fino a 60 minuti, al termine dei quali, se persiste tale mancanza, la seduta viene dichiarata deserta.

ART. 28

Pubblicità e segretezza delle sedute

- 1 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, viene diversamente stabilito.
- 2 - La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

ART. 29

Sedute aperte

- 1 - Per la discussione di argomenti di particolare interesse sociale, possono essere convocate sedute consiliari aperte. Nel corso di tali sedute il Presidente può dare la facoltà di intervento a singoli cittadini, rappresentanti di associazioni, movimenti o categorie di cittadini, nonché ad esperti o esponenti di enti, organismi o uffici pubblici e privati. Nel corso delle sedute aperte non sono ammesse votazioni e gli interventi hanno una durata massima di 15 minuti. Non sono ammesse repliche se non per fatto personale.
- 2 - Il Presidente del Consiglio, riunito in seduta aperta, può comunque acquisire elementi, richieste e proposte emerse dalla discussione e demandarle alla Giunta affinché, dopo averne esaminati i contenuti e la legittimità, possa ricavarne materia idonea ad essere sottoposta al Consiglio Comunale.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 30

Ordine durante le sedute

- 1 - Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
- 2 - La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco.

ART. 31

Sanzioni disciplinari

- 1 - Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
- 2 - Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- 3 - Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
- 4 - Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dell'aula e quindi dai lavori di un Consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 32

Disordini in aula

- 1 - Quando via siano disordini in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, può sciogliere la seduta o proseguire a porte chiuse.

ART. 33

Comportamento del pubblico

- 1 - Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo; senza esplicita autorizzazione del Sindaco non può accedere agli spazi della sala riservati ai Consiglieri. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 2 - Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 34

Discussione degli argomenti

- 1 – La trattazione dei singoli argomenti avviene con il seguente ordine:
 - a) relazione illustrativa
 - b) interventi dei consiglieri
 - c) replica del relatore
 - d) dichiarazioni di voto
 - e) votazioni delle proposte
 - f) proclamazione dell'esito delle votazioni.
- 2 - I Consiglieri hanno diritto di intervenire nella discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 3 - I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, devono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

ART. 35

Svolgimento interventi

- 1 - Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
- 2 - I Consiglieri, iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
- 3 - I Consiglieri non possono intervenire più di due volte, e comunque nel rispetto dei limiti di durata del successivo articolo, nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 36

Durata interventi

- 1 - Il Consigliere, ottenuto il permesso del Sindaco d'intervenire nella discussione, parla dal proprio posto e rivolto al Sindaco.
- 2 - La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del T.U.L.O.E.L.;
 - b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
- 3 - Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
- 4 - Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
- 5 - La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6 - Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 37

Questioni pregiudiziali e sospensive

1 - Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2 - La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3 - Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non la respinga a maggioranza.

4 - Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

5 - In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per Gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6 - Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7 - I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8 - Ove il Consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 38

Fatto personale

1 - Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2 - Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3 - Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare queste.

ART. 39

Udienze conoscitive

1 - Il Consiglio, può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

2 - Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, Difensore Civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3 - L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4 - Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

ART. 40

Dichiarazione di voto

1 - A conclusione della discussione, un Consigliere per ogni Gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio Gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2 - Gli altri Consiglieri possono intervenire solo se il loro voto è difforme da quello del Gruppo.

3 - Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 41

Verifica numero legale

1 - In qualsiasi momento nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2 - Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno 1/3 del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 42

Votazione

1 - I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2 - Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3 - terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di due Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

ART. 43

Irregolarità nella votazione

1 - Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

ART. 44

Verbalizzazione delle riunioni

- 1 - I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
- 2 - Essi sono firmati dal Sindaco-Presidente e dal Segretario.

ART. 45

Diritti dei Consiglieri

- 1 - Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e, se sono stati espressi, i motivi del medesimo.

ART. 46

Revoca e modifica deliberazioni

- 1 - Le deliberazioni di Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

ART. 47

Segretario - Incompatibilità

- 1 - Il Segretario Comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
- 2 - In tal caso il Sindaco sceglie fra i consiglieri presenti, a chi affidare le funzioni di Segretario verbalizzante.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 48

Diritto all'informazione dei Consiglieri

- 1 - I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate.
- 2 - Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli su cui vige il segreto d'ufficio. A tal proposito si ribadisce che i Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio, ai sensi delle disposizioni vigenti.
- 3 - Hanno anche diritto di prendere visione, in numero di un Consigliere per ogni Gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta, delle quali il Segretario Comunale, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui all'art. 125 del T.U.L.O.E.L..

4 - Il diritto all'informazione di cui ai commi precedenti, riguarda le materie di competenza del Consiglio Comunale e quelle di cui al precedente comma.

ART. 49 Interrogazioni

1 - Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta e/o il Sindaco abbiano adottato od intendano adottare in relazione a quello specifico fatto.

2 - Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri e vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state presentate.

3 - Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso il Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta non viene trattata in Consiglio Comunale, salvo diversa decisione del Sindaco.

4 - Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'interrogazione che, normalmente, viene indicata nella prima seduta utile.

ART. 50 Svolgimento delle interrogazioni

1 - Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

2 - La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3 - Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4 - Quando l'interrogazione ha carattere urgente, può essere presentata anche durante l'adunanza. In tal caso il suo svolgimento viene effettuato al termine della trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno.

5 - Il Sindaco o un assessore, può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari ad esaudire la richiesta. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta entro sette giorni da quello della presentazione.

6 - Trascorsi trenta minuti dall'apertura della seduta, la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze di cui ai successivi articoli viene concluso, rinviando ad altra seduta quelle eventualmente inevase.

ART. 51 Interpellanze

1 - L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.

2 - Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state presentate.

3 - Il Sindaco stabilisce la seduta per lo svolgimento dell'interpellanza che, normalmente, viene indicata nella prima seduta utile.

ART. 52

Svolgimento delle interpellanze

- 1 - Le interpellanze vengono svolte in Consiglio Comunale e non necessitano di risposte scritte facendo fede quanto verbalizzato in proposito.
- 2 - Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore ai dieci minuti.
- 3 - Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
- 4 - Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
- 5 - Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.
- 6 - Trascorsi trenta minuti dall'apertura della seduta, la trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni di cui ai precedenti articoli 49 e 50 viene concluso, rinviando ad altra seduta quelle eventualmente inevase.

ART. 53

Svolgimento congiunto di interpellanze ed interrogazioni

- 1 - Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 54

Mozioni

- 1 - La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
- 2 - La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è presentata.

ART. 55

Svolgimento delle mozioni

- 1 - Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
- 2 - Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
- 3 - Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- 4 - Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 56

Ordini del giorno riguardanti mozioni

- 1 - Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
- 2 - Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

ART. 57

Votazione delle mozioni

- 1 - Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 2 - In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 58

Emendamenti

- 1 - Per ogni punto all'ordine del giorno e per ogni mozione possono essere presentati emendamenti atti a modificare in parte i contenuti della proposta di deliberazione. Gli stessi, per essere ammessi alla discussione ed alla conseguente votazione, dovranno essere depositati alla segreteria comunale almeno due giorni prima della data della seduta consiliare. La mancata presentazione degli emendamenti non consentirà alcuna ulteriore modifica, del testo originario della proposta di deliberazione, durante la seduta consiliare, salvo esplicita volontà della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune; nel conteggio viene computato anche il Sindaco.
- 2 - Le modalità di presentazione e svolgimento degli emendamenti in materia di bilancio, sono disciplinate dall'apposito regolamento di contabilità.

TITOLO IV

PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 59

Surrogazione dei Consiglieri e scioglimento del Consiglio

- 1 - I Consiglieri venuti a mancare per un qualsiasi motivo vengono surrogati, mentre nel caso di sospensione dalla carica sono sostituiti temporaneamente.
- 2 - L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario governativo.
- 3 - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dai 2/5 (due quinti) dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, e la convocazione del Consiglio non può avvenire prima di 10 (dieci) giorni e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla presentazione della mozione stessa.

ART. 60

Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale

- 1 - Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U.L.O.E.L..
- 2 - Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a 3 (tre) consecutive sedute consiliari.
- 3 - La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche su istanza di un elettore del Comune. E' pronunciata dal Consiglio almeno 10 (dieci) giorni dopo l'avvenuta notifica della relativa proposta.
- 4 - La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 61

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

- 1 - Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che ne possono prendere visione.

TITOLO V

ART. 62

Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

- 1 - Il presente Regolamento, adottato in attuazione dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla Legge.
- 2 - Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 3 - Viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi e, dopo la sua esecutività, viene ripubblicato per ulteriori 15 (quindici) giorni.
- 4 - Entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.
- 5 - Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.